



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ”**

VIALE DELLA LIBERTA', 14 – 47122 FORLÌ TEL. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

COMUNICAZIONE N. 615

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al sito

Oggetto: disposizioni di sicurezza fino al 31/08/2022

Si ricorda che, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive).

Rimane pertanto obbligatorio, fino al 31/08/2022, indossare le mascherine facciali per tutte le attività scolastiche.

Il personale docente impegnato nelle prove di fine agosto e negli scrutini indosserà quindi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come tutto il personale in servizio nell'Istituto e tutti coloro che accedono a scuola per qualsiasi altra attività, ovviamente compresi gli studenti che sostengono le prove di recupero.

In particolare si richiama l'attenzione sulla recente nota n° 1998 del Capo Dipartimento del M.I., dott. Stefano Versari, del 19 agosto 2022 in cui si legge:

“Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Ancora, fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da Covid-19”.

Forlì, 24/08/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Ruscelli